



COMUNE DI SERRAVALLE

Regolamento comunale acqua potabile

del 17 dicembre 2012

Il Consiglio comunale di Serravalle,

visti i messaggi municipali no. 11 del 12 novembre 2012 e no. 28 dell'11 novembre 2013;

D E C R E T A:

Capitolo I: Disposizioni generali

Art. 1 Costituzione

¹ Il servizio di approvvigionamento idrico è istituito e gestito dal Comune di Serravalle entro i confini giurisdizionali comunali.

² Il Municipio amministra il servizio e lo rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio. Il servizio è sottoposto alla vigilanza ed alla gestione del Consiglio comunale.

Art. 2 Scopo – campo di applicazione

¹ Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti la costruzione, l'esercizio, la manutenzione ed il finanziamento delle infrastrutture dell'acquedotto comunale e regola i rapporti con gli abbonati, gli utenti e i terzi.

² Il Comune promuove un utilizzo parsimonioso e razionale dell'acqua.

Art. 3 Basi giuridiche

¹ Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra il Comune, i titolari dell'allacciamento, gli abbonati e gli utenti.

Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.

² L'allacciamento alla rete di distribuzione implica l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.

Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato hanno il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente Regolamento e delle tariffe.

Art. 4 Organizzazione

Il servizio di approvvigionamento idrico è gestito dai seguenti organi:

- il Consiglio comunale;
- il Municipio.

Art. 5 Competenze del Consiglio comunale

Il Consiglio comunale:

- adotta i Regolamenti, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
- approva le tariffe e le tasse;
- esamina ed approva il conto preventivo e il conto consuntivo;
- autorizza le spese d'investimento;
- decide su tutto quello che non concerne la gestione ordinaria del servizio;
- autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere. Sono riservate le procedure amministrative.

Art. 6 Competenze del Municipio

¹ Il Municipio è responsabile del servizio di approvvigionamento idrico e provvede al suo regolare funzionamento tecnico ed amministrativo come pure al suo miglioramento.

² Inoltre esso:

- presenta al Consiglio comunale il preventivo ed il consuntivo del servizio di approvvigionamento idrico integrati a quelli del Comune;
- propone al Consiglio comunale la costruzione di nuove opere e la richiesta dei relativi crediti;
- allestisce il Regolamento e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l'approvazione al Consiglio comunale;
- stabilisce le tariffe e le tasse entro i limiti fissati dal presente Regolamento;
- può emanare direttive per gli installatori;
- nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal Regolamento organico dei dipendenti del Comune;
- delibera in tema di commesse pubbliche;
- sottoscrive i contratti d'abbonamento;

- approva le domande per nuovi allacciamenti, per il rifacimento o la modifica di quelli esistenti;
- approva le notifiche per le nuove installazioni interne o le modifiche di quelle preesistenti;
- dispone per la lettura dei contatori e per la relativa emissione delle fatture.

Art. 7 Compiti dell'ufficio tecnico comunale

L'ufficio tecnico comunale (UTC) collabora su richiesta del Municipio alla gestione del servizio ed in particolare:

- evade le incombenze pratiche per il tramite della squadra esterna comunale;
- preavvisa e formula proposte su progetti inerenti il potenziamento e la costruzione di nuove opere;
- contribuisce alla stesura e alle modifiche dei Regolamenti.

Art. 8 Contabilità

La contabilità del servizio è allestita secondo il modello contabile armonizzato ed integrata con quella del Comune a partire dal 1. gennaio 2013.

Art. 9 Proventi

Richiamato l'obbligo di una gestione del servizio finanziariamente autosufficiente, che deve coprire tutti i costi tramite le tasse di utenza, garantendo un pareggio dei conti a medio termine, gli avanzi ed i disavanzi annuali saranno riportati, in aumento od in diminuzione, sul capitale proprio del Comune.

Art. 10 Zona di distribuzione

¹ Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili del piano regolatore (PR) comunale.

² Al di fuori della zona edificabile il Comune è tenuto a fornire l'acqua unicamente alle zone già allacciate ad una rete di distribuzione, pubblica o di enti in regime di privativa (cfr. art. 4 Legge sull'approvvigionamento idrico).

³ Nel resto del comprensorio il Comune, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche, valuterà caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua potabile.

Art. 11 Compiti

¹ Il Comune distribuisce con diritto di privativa acqua potabile per uso domestico, artigianale e industriale nella zona di distribuzione di cui all'articolo 10, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.

Nella stessa misura, esso assicura pure l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio entro la zona di distribuzione e può fornire acqua ad altri enti di distribuzione.

² Nell'ambito dei compiti definiti dal presente Regolamento, il Comune provvede in particolare a:

- a) assicurare che l'acqua potabile distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
- b) informare annualmente l'utenza circa le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita;
- c) informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua potabile non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
- d) assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli artt. 41 e 43).

³ Il Municipio può delegare compiti relativi alle installazioni interne a ditte del ramo, definendo le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari.

Capitolo II: Impianti di distribuzione

Art. 12 Piano generale dell'acquedotto

Gli impianti d'approvvigionamento e distribuzione idrica sono realizzati in base al piano generale dell'acquedotto (PGA), allestito secondo le norme applicabili in materia.

Art. 13 Rete di distribuzione

La rete di distribuzione comprende le condotte principali, quelle di distribuzione e gli idranti.

Art. 14 Condotte principali

¹ Le condotte principali alimentano le condotte di distribuzione. Esse fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione del piano delle zone secondo il PR, in conformità con il PGA.

² Di regola, dalle condotte principali non possono essere eseguiti allacciamenti.

Art. 15 Condotte di distribuzione

Le condotte di distribuzione sono posate all'interno della zona di cui all'art. 10.

Art. 16 Costruzione

La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti di distribuzione spettano esclusivamente al Comune.

Il Municipio stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA).

Art. 17 Idranti

¹ Il Comune, conformemente all'art. 18 Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI del 5.2.1996):

- a) definisce la rete degli idranti;
- b) finanzia l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario;
- c) si incarica della posa degli idranti.

² Il Comune assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti.

Art. 18 Accesso – azionamento di idranti e saracinesche

¹ Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo, senza particolare autorizzazione. In caso d'incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.

² Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle persone espressamente autorizzate dal Municipio.

È obbligo degli utilizzatori degli idranti d'impedire con mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione.

³ Prelievi e azionamenti degli idranti non autorizzati o non conformi sono sanzionati sulla base dell'art. 81.

Art. 19 Messa a terra

¹ Le condotte per l'acqua potabile non possono essere usate per la messa a terra di correnti elettriche (provenienti da impianti, parafulmini, ecc.).

² Le condotte di allacciamento in materiale conduttore di corrente devono essere elettricamente separate dalla condotta principale.

³ Il Comune non è responsabile per la messa a terra di impianti elettrici.

Capitolo III: Allacciamenti

Art. 20 Domanda di allacciamento

¹ Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richiesti per iscritto al Municipio tramite l'apposito formulario.

² Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e vale quale inizio del rapporto con l'utente.

Art. 21 Rifiuto di allacciamento

¹ Il Municipio può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi:

- a. quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche Direttive della SSIGA e ad altre normative vigenti in materia;
- b. quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà del Comune;
- c. quando dette installazioni vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dal Municipio.

² I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare dell'allacciamento. Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

Art. 22 Tracciato e caratteristiche

Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche (in particolare le dimensioni dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale) sono stabiliti dal Municipio tenuto conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.

Art. 23 Condizioni tecniche

¹ Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento. In casi eccezionali gli allacciamenti di più stabili possono essere raggruppati facendo capo ad una dorsale e determinati stabili possono essere provvisti di più allacciamenti.

² Ogni allacciamento, sia esso alla condotta di distribuzione o alla dorsale, deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione, installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica.

³ Ogni stabile deve essere allacciato tramite un sola conduttura. Nel caso della sostituzione di un allacciamento quello esistente deve essere staccato dalla condotta principale come previsto dall'art. 28.

Art. 24 Utilizzazione di proprietà private e servitù

¹ Ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione dell'art. 691 del Codice Civile Svizzero (CCS), a concedere le servitù (in particolare per la posa e l'attraversamento) di condotte e di saracinesche necessarie alla fornitura di acqua e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.

² Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) ha l'obbligo di consentire l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà del Comune, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.

³ Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1.50 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo con l'avente diritto.

⁴ Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare:

- a. la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
- b. la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari e la conseguente iscrizione a Registro fondiario.

Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto d'istallare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili sottostrutture ed altre opere accessorie, come pure il diritto d'accesso permanente al fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo e in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà del Comune e del dispositivo d'interruzione.

Un esemplare della convenzione iscritta a Registro fondiario deve essere trasmesso al Municipio prima dell'inizio dei lavori.

⁵ Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'ufficio del registro fondiario e eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.

⁶ Sono riservati gli artt. 676, 691, 692, 693 e 742 CCS.

Art. 25 Realizzazione delle condotte di allacciamento

I costi di realizzazione dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale sono regolati nel Capitolo VIII (Costi di allacciamento).

Il proprietario del fondo può fare eseguire l'allacciamento da installatori concessionari autorizzati dal Comune, secondo le prescrizioni SSIGA e secondo le condizioni contenute nell'autorizzazione dell'allacciamento.

Art. 26 Proprietà dell'allacciamento e dorsale

¹ Le parti di allacciamento fino all'entrata del dispositivo di interruzione degli allacciamenti rimangono di proprietà del Comune.

² La parte rimanente appartiene al titolare dell'allacciamento dello stabile mentre la dorsale è proprietà comunale.

Art. 27 Vetustà delle condotte

Di regola la durata di vita di una condotta d'allacciamento o dorsale è di 40 anni.

Art. 28 Sostituzione allacciamento e dorsale

¹ Il Municipio può sostituire l'allacciamento o la dorsale in particolare nei seguenti casi:

- a. limitata capacità di trasporto;
- b. non conformità alle vigenti normative;
- c. vetustà dell'allacciamento;
- d. ripetute perdite d'acqua;
- e. altri motivi di ordine tecnico.

² I costi di sostituzione dell'allacciamento o della dorsale sono regolati nel Capitolo VIII.

Art. 29 Manutenzione allacciamento e dorsale

¹ Il Municipio può intervenire per la manutenzione dell'allacciamento o della dorsale in particolare nei casi seguenti:

- a. limitata manovrabilità degli organi di arresto;
- b. non conformità alle vigenti normative;
- c. ripetute perdite d'acqua;
- d. altri motivi di ordine tecnico.

² Le spese per gli interventi di manutenzione su condotte di proprietà privata sono integralmente poste a carico del titolare dell'allacciamento, secondo quanto indicato nel Capitolo VIII.

Art. 30 Modalità di intervento

¹ Eventuali danni all'allacciamento, alla dorsale o perdite d'acqua devono essere immediatamente segnalati al Municipio.

² Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono di regola preventivamente informati dell'intervento di manutenzione e/o sostituzione. Restano riservati i casi d'urgenza.

³ Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione o sostituzione dell'allacciamento o della dorsale, il Municipio può interrompere l'erogazione dell'acqua dandone tempestivo avviso agli

interessati, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento. In questo caso è comunque garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 31 Messa fuori esercizio

Il Municipio provvede previo preavviso alla separazione dell'allacciamento privato dalla condotta di distribuzione, a spese del titolare dell'allacciamento secondo quanto previsto nel Capitolo VIII, nei seguenti casi:

- a. nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento;
- b. per mancato uso dello stabile e conseguente rifiuto di pagamento delle tasse di utilizzazione;
- c. in caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento.

Capitolo IV: Installazioni interne

Art. 32 Esecuzione

¹ Il titolare dell'allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne.

² I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori concessionari debitamente autorizzati dal Comune. In particolare sono autorizzati gli installatori al beneficio della concessione rilasciata dall'Associazione Acquedotti Ticinesi.

Art. 33 Prescrizioni tecniche

¹ Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alle prescrizioni emanate dal Municipio.

² Dopo il contatore deve obbligatoriamente essere posata una valvola di ritenuta (oppure in casi particolari un disgiuntore), atta ad impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione. Prima e dopo il contatore devono essere installate valvole d'interruzione.

³ Ogni nuova installazione interna necessita di regola della posa di un riduttore di pressione.

In casi particolari è facoltà del Municipio di rinunciare a tale esigenza, imponendo tuttavia la messa a disposizione dello spazio necessario per una sua futura posa.

⁴ Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture comunali o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni del Municipio.

Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, il Municipio può fare eseguire le trasformazioni necessarie oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua. In questo caso è comunque garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali. Tutti i relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento.

Art. 34 Collaudo

¹ L'addetto comunale esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio.

Il collaudo si completa con la posa del contatore, la valvola di ritenuta, il rubinetto di entrata e il filtro conformemente alla domanda di allacciamento e previa verifica dell'esistenza dell'attestato di abitabilità rilasciato dal Comune.

² Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, il Municipio si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento.

³ Con il collaudo, il Municipio non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore. Le spese di collaudo sono definite nel Capitolo VIII.

Art. 35 Obblighi del titolare dell'allacciamento

Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.

Art. 36 Pericolo di gelo

Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati, evitando di lasciar scorrere l'acqua inutilmente per evitare il gelo nelle tubature. Il titolare dell'allacciamento è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.

Art. 37 Dovere di informazione

¹ Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni interne devono essere preventivamente annunciati per iscritto al Municipio.

² Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente sono tenuti a notificare al Municipio danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture del Comune.

³ Tutti i costi che dovessero derivare al Comune dalla mancata comunicazione, sono addebitati al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente.

Art. 38 Controlli

¹ L'addetto comunale deve poter avere in ogni tempo accesso al contatore e alle installazioni interne per effettuare controlli.

² Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su intimazione del Municipio, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine assegnatogli.

³ Qualora il titolare dell'allacciamento non vi provvedesse, il Municipio può far eseguire i lavori a spese dell'obbligato oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua potabile garantendo tuttavia, in caso di acqua potabile, un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 39 Responsabilità

¹ Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente rispondono solidalmente nei confronti del Comune per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, insufficiente sorveglianza o manutenzione delle installazioni.

² Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono responsabili per gli atti dei loro inquilini o conduttori nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro installazioni.

Art. 40 Impianti di trattamento dell'acqua potabile

¹ L'installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione del Municipio.

² Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e l'acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari. Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta (o di un disgiuntore) che impedisca ogni ritorno di acqua in rete.

Capitolo V: Fornitura dell'acqua

Art. 41 Principi

¹ La fornitura di acqua avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore.

² L'utente si impegna a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita. Il Municipio vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte ad interrompere lo spreco, secondo quanto disposto all'art. 43.

³ L'acqua è fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione. Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito del titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate (ad es.: impianti di sovrappressione).

⁴ Il Comune garantisce una fornitura d'acqua potabile conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari.

Il Comune non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.

Art. 42 Obbligo di prelievo

¹ L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale a meno che disponga di impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l'acqua potabile.

² Il commercio di acqua è di esclusiva competenza del Comune. È vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.

³ In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, il Municipio potrà autorizzare altre aziende a fornire l'acqua.

⁴ All'interno della zona di distribuzione sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati.

Art. 43 Limitazione della fornitura

¹ Il Municipio può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei seguenti casi:

- a. forza maggiore;
- b. eventi atmosferici straordinari;
- c. carenza d'acqua;
- d. lavori di manutenzione, riparazione o ampliamento degli impianti;
- e. disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
- f. qualità dell'acqua potabile non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari;
- g. uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dal Municipio.

² Il Municipio provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.

³ Le limitazioni e le interruzioni prevedibili sono notificate per tempo agli utenti attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell'abbonato avvertire tempestivamente gli utenti.

Art. 44 Esclusione di responsabilità

¹ È esclusa ogni responsabilità del Comune per la mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati nell'articolo precedente che dovessero comportare danni di qualsiasi genere, sia diretti che indiretti.

² Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'abbonato adottare ogni misura adeguata ad evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Egli deve avvertire tempestivamente l'utente.

Art. 45 Divieto di cessione dell'acqua

È vietato al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione del Municipio.

Art. 46 Prelievo abusivo

¹ Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato al Comune.

² Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:

- a. posando derivazioni prima del contatore;
- b. azionando saracinesche d'arresto piombate;
- c. utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione;
- d. derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche;
- e. sostituendo l'acqua delle piscine senza autorizzazione.

³ Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e multe previste al Capitolo XI. È altresì riservata la denuncia penale.

Art. 47 Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri

¹ La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata dal Municipio.

In casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua può essere concesso dagli idranti.

² L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni e deve inoltre essere dotato di valvola antiritorno. L'utente risponde di ogni eventuale danno.

Art. 48 Fornitura dell'acqua a enti pubblici

¹ Il Comune può fornire acqua all'ingrosso ad enti pubblici.

² Modalità, condizioni e tariffe della fornitura devono essere definite da un'apposita convenzione rispettosa dell'art. 74.

Art. 49 Disdetta dell'abbonamento

¹ L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto al Municipio con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata. I costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'abbonato.

² Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore. Il Municipio effettua la lettura di regola entro 5 giorni dalla data d'interruzione indicata nella disdetta.

³ L'abbonato che intende richiedere una sospensione temporanea della fornitura deve inoltrare una richiesta scritta al Municipio. In questo caso la saracinesca di entrata all'allacciamento sarà piombata.

Sono a carico dell'utente i costi relativi al disinserimento ed al ripristino dell'erogazione.

Art. 50 Ripristino dell'abbonamento

L'abbonato che intende ripristinare la fornitura di acqua deve notificare la richiesta al Municipio con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso. Le relative spese sono a carico dell'abbonato.

Art. 51 Limitazione di portata per installazioni speciali

Il Municipio può limitare la portata erogata a installazioni quali piscine, impianti d'irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi o in casi di prelievo con punte elevate.

Art. 52 Piscine e fontane

¹ È ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i 10 (dieci) metri cubi (m³). Sono escluse le vasche a scopo agricolo.

² Il riempimento delle piscine e fontane potrà essere effettuato solo previa autorizzazione del Municipio secondo le disposizioni vigenti.

Le piscine possono di regola essere riempite una sola volta all'anno e le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua.

In caso di particolare siccità o per forza maggiore, il Municipio potrà ordinare la sospensione della fornitura dell'acqua per l'alimentazione delle piscine e fontane.

³ L'acqua consumata per le piscine, misurata tramite il contatore, sarà fatturata in base alla tariffa normale ad uso domestico.

Art. 53 Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione

¹ La fornitura d'acqua ad installazioni speciali con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo (v. art. 51), deve essere oggetto di una convenzione speciale tra l'utente ed il Comune che regoli gli aspetti tecnici.

² Se le condizioni tariffali dovessero divergere da quelle del presente Regolamento, esse dovranno essere definite nel Regolamento stesso (con un minimo e un massimo).

Art. 54 Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie

¹ L'utilizzo di acque proprie, acque piovane o acque grigie devono essere notificate al Comune.

² In caso di utilizzo di sistemi che impiegano acque proprie, piovane o grigie non deve esserci collegamento con la rete di distribuzione idrica del Comune.

³ La rete di questi sistemi deve essere chiaramente distinguibile dalla rete idrica per l'acqua potabile, tramite l'impiego di segni identificativi.

Capitolo VI: Apparecchi di misura

Art. 55 Misura e lettura

Il quantitativo di acqua erogato viene misurato con il contatore messo a disposizione dal Comune, che ne assicura la lettura periodica.

All'abbonato può essere richiesta la lettura del contatore e la conseguente comunicazione dei dati rilevati al Municipio.

Art. 56 Proprietà e manutenzione

La proprietà del contatore è del Comune che procede a proprie spese alla manutenzione ed alla revisione regolare.

Art. 57 Ubicazione

¹ L'ubicazione del contatore viene stabilita dal Municipio, tenuto conto per quanto possibile delle esigenze del titolare dell'allacciamento che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario.

² Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni meccaniche, dal gelo e deve essere facilmente accessibile in ogni momento.

Art. 58 Responsabilità

¹ Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato e l'utente rispondono, secondo le loro responsabilità, dei danni al contatore non dovuti alla normale usura (danni del gelo e del fuoco, danni dovuti a un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento delle installazioni interne, ecc.).

² È severamente vietato apportare o far apportare modifiche al contatore.

Art. 59 Prescrizioni tecniche

Prima e dopo il contatore devono essere installate valvole d'interruzione. Devono inoltre essere rispettate le specifiche Direttive della SSIGA ed eventuali disposizioni interne del Municipio. In caso d'inosservanza si applica l'art. 34 cpv. 2.

Art. 60 Contestazioni

¹ L'abbonato può richiedere per iscritto la verifica qualora sussistano dubbi sull'esattezza delle misurazioni. In tal caso il contatore sarà smontato dall'addetto comunale e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.

² Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimanessero nel limite di tolleranza del +/- 5%, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio e montaggio del contatore e quelle del controllo di taratura.

Nel caso contrario, le spese sono sopportate dal Comune unitamente a quelle derivate dalla revisione dell'apparecchio.

Art. 61 Disfunzioni

¹ Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata al Municipio.

² Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti (di regola tre), tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.

³ Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.

Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.

⁴ L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o prelievi abusivi da parte di terzi.

Art. 62 Sotto-contatori

¹ L'abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche.

² Il Comune ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumersi la lettura dei sotto-contatori.

Capitolo VII: Finanziamento

Art. 63 Autonomia finanziaria

¹ Il servizio d'approvvigionamento idrico, fornito dal Comune (art. 1), deve essere finanziariamente autosufficiente ed assicurato da:

- a. tasse di allacciamento;
- b. tasse di utilizzazione;
- c. fatturazione di forniture speciali;
- d. sussidi ufficiali;
- e. altre partecipazioni di terzi;
- f. contributi di migliona.

² Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

Art. 64 Determinazione delle tasse

Il tariffario è stabilito dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei criteri definiti nel presente Regolamento.

Art. 65 Spese per le condotte principali e di distribuzione

Le spese di posa delle condotte principali e di distribuzione sono di regola sopportate dal Comune, riservata l'applicazione della Legge sui contributi di migliona.

Capitolo VIII: Costi allacciamento

Art. 66 Allacciamento

¹ I costi di realizzazione dell'allacciamento comprendono:

- a. la tassa di allacciamento;
- b. i costi di posa delle condotte.

² Il debitore degli importi generati dai costi di realizzazione è il titolare dell'allacciamento.

Art. 67 Casistica e criteri di calcolo

¹ Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento, intesa quale partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione già esistenti:

- a. ogni nuovo allacciamento ad un immobile finora mai allacciato;
- b. ogni ampliamento di un allacciamento esistente (in tal caso viene addebitato unicamente l'importo relativo all'ampliamento).

² La tassa di allacciamento è calcolata in base al diametro della condotta, secondo le specifiche direttive della SSIGA.

Art. 68 Limiti minimi e massimi

L'importo delle tasse di allacciamento è definito dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella (importi IVA esclusa):

Diametro esterno (mm) Condotte in polietilene	Importo minimo (CHF)	Importo massimo (CHF)
32	100.00	500.00
40	120.00	600.00
50	150.00	800.00
63	200.00	1'000.00
Diametro interno (mm) Condotte in ferro/ghisa	Importo minimo (CHF)	Importo massimo (CHF)
50	150.00	800.00
80	250.00	1'000.00
100	500.00	1'500.00

Art. 69 Costi di posa

¹ I costi di posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo d'interruzione, incluso il raccordo alla rete di distribuzione, comprendenti le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione, sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica, sia per quella sull'area privata. Essi sono stabiliti dal Municipio.

² Le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione sono eseguite dal titolare dell'allacciamento secondo le indicazioni fornite dal Municipio. I relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

Art. 70 Ricerca perdite

L'addetto comunale effettua unicamente le ricerche di perdite e delle tubazioni per le condotte comunali, fatta eccezione per le tubazioni private nei casi di mancato ossequio del dovere d'informazione (art. 37). In questo caso i relativi costi sono a carico dell'abbonato.

Art. 71 Altri costi

¹ I costi inerenti la manutenzione, la sostituzione e la messa fuori servizio dell'allacciamento sono stabiliti dal Municipio.

² Di principio, in caso di sostituzione di un allacciamento già esistente i relativi costi sono interamente posti a carico dei titolari degli allacciamenti, eccezion fatta per la tassa d'allacciamento che in questo caso non viene prelevata.

Art. 72 Costi della dorsale

¹ I costi di realizzazione e di sostituzione della dorsale sono posti a carico dei singoli titolari allacciati, proporzionalmente alla potenzialità di ogni allacciamento.

² Nel caso di sostituzione integrale della dorsale, per limitata capacità di trasporto (ad es.: a seguito di nuovi allacciamenti o potenziamento di quelli esistenti), i relativi costi a carico dei titolari degli allacciamenti sono calcolati in proporzione alla nuova ripartizione delle potenzialità di ogni singolo allacciamento.

³ Per i titolari già allacciati in precedenza è dedotto il valore residuo dell'importo versato al momento della posa della dorsale da sostituire (contributo iniziale dedotto l'ammortamento). Il valore residuo è imputato a chi ha generato l'esigenza di sostituzione.

Capitolo IX: Tasse

Art. 73 Tassa di utilizzazione

¹ La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta come segue:

- per il consumo rilevato tramite contatore, da una tassa base e da una tassa di consumo (vedi tabelle A e B);
- per gli altri casi, da una tassa forfetaria (vedi tabella C e D);
- tassa per il noleggio del contatore (vedi tabella E).

² Le tasse di cui al precedente capoverso sono definite dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella (importi IVA esclusa).

³ L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse.

Tabella A: Tasse base

	Minimo (CHF)	Massimo (CHF)
Case unifamigliari	100.00	250.00
Case con più appartamenti (per appartamento)	50.00	200.00
Case di vacanza	100.00	250.00
Commerci, bar e ristoranti, pensioni e ostelli	100.00	500.00
Aziende artigianali	100.00	500.00
Aziende agricole primarie	100.00	250.00
Altri (depositi, cantine, grotti privati, vigneti ...)	50.00	150.00
Fornitura a enti pubblici	200.00	800.00

Tabella B: Tassa di consumo (consumo registrato tramite contatore)

Tipo di acqua	Distribuzione	Unità	Minimo	Massimo
Acqua potabile	All'utenza	CHF/ m3	0.50	2.00
Acqua industriale	All'utenza	CHF/ m3	0.50	2.00
Acqua potabile	A rivenditori	CHF/ m3	0.50	2.00

Tabella C: Tassa di consumo calcolato a forfait per punto di prelievo

Tariffa	Fornitura	Calcolo	Unità	Minimo	Massimo
FS (forfait standard)	Standard per impianti a consumo costante (es. fontane)	In base alla portata massima limitata da un diaframma	CHF/l/min/anno	50.00	400.00
FT (forfait tempora- neo)	Temporanea con prelievo da idranti	In base al periodo di utilizzo in un anno (noleggio dispositivo di prelievo compreso)	CHF/giorno	10.00	50.00

Tabella D: Tassa forfettaria

Nell'ipotesi in cui risulti oggettivamente impossibile posare il contatore, si applicano le seguenti tasse:

Tariffa	Fornitura	Calcolo	Unità	Minimo	Massimo
FF (fornitura forfettaria)	A forfait	Per il primo rubinetto	CHF / anno	100.00	200.00
		Ogni rubinetto supplementare	CHF / anno	20.00	40.00

Tabella E: Tasse di noleggio dei contatori

I contatori sono di proprietà del Comune e l'abbonato è tenuto al pagamento di una tassa annua di noleggio, fissata come segue:

Diametro del contatore (mm)	Unità	Minimo	Massimo
13	CHF/anno	10.00	30.00
19	CHF/anno	15.00	45.00
25	CHF/anno	15.00	45.00
32	CHF/anno	20.00	60.00
38	CHF/anno	20.00	60.00
51	CHF/anno	25.00	75.00
65	CHF/anno	30.00	80.00

Per contatori di diametro superiore ai 65 mm o di tipo speciale la tassa annua di noleggio sarà definita percentualmente in base al costo del contatore.

Art. 74 Fatturazione e acconti per costi di fornitura

¹ Le tasse sono imposte al proprietario dell'immobile. In caso di cessione, fa stato il proprietario al 1. gennaio.

Resta riservato il diritto del proprietario di esigere dal successore in diritto la quota parte.

² Per le nuove costruzioni la tassa sarà percepita pro rata a partire dalla data del collaudo.

³ Per le proprietà per piani (PPP), con cinque o più unità, dovrà essere definito un amministratore o un rappresentante legale.

⁴Eventuali reclami sono da inoltrare per iscritto al Municipio entro 15 giorni dalla ricezione della fattura. Le tasse devono essere pagate nei termini indicati sulla fattura.

⁵ Non sono concesse riduzioni per i periodi durante i quali gli immobili non sono stati occupati. L'utente può richiedere preventivamente l'inabitabilità temporanea di un immobile o di parte di esso. In questo caso il Municipio ordinerà la piombatura dell'impianto per l'erogazione dell'acqua potabile. I relativi costi sono a carico del richiedente. La tassa base e il noleggio del contatore sono dovuti pro rata.

⁶ Tutti gli importi delle tasse previste dal presente Regolamento non comprendono l'IVA.

Art. 75 Incasso ed esecuzione

¹ Il Municipio indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento.

In caso di ulteriore ritardo, sarà inviata una diffida per raccomandata con addebito delle spese. L'ulteriore inadempienza comporterà l'avvio di una procedura d'incasso.

² Il Municipio ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

³ Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per il Comune, è data la possibilità di condizionare il ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati e/o al versamento di una cauzione.

Capitolo X: Cauzioni

Art. 76 In generale

Il Municipio ha la facoltà di subordinare l'allacciamento e la fornitura di acqua al versamento di una cauzione, in particolare per:

- a. le persone giuridiche, le ditte individuali ed i liberi professionisti;
- b. gli abbonati domiciliati fuori dal Cantone Ticino;
- c. gli abbonati notoriamente insolubili, sulla cui solvibilità sussistono dubbi o che rappresentano un rischio di perdita per il Comune;
- d. gli abbonati in ritardo nei pagamenti delle fatture del Comune;
- e. gli abbonati stranieri senza permesso di domicilio in Ticino.

Art. 77 Importo e genere della cauzione

La cauzione corrisponde di regola all'importo del presumibile consumo annuo dell'abbonato e può essere prestata sotto forma di deposito in contanti o di fidejussione solidale di una banca primaria con sede in Svizzera.

Art. 78 Inadempienza

Il Municipio può rifiutare o sospendere l'erogazione di acqua agli abbonati che rifiutano di depositare la cauzione richiesta come pure nel caso in cui la cauzione non fosse prestata entro il termine stabilito.

È comunque garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 79 Restituzione e acquisizione cauzioni

¹ Le cauzioni sono restituite con la cessazione del contratto di abbonamento, a condizione che non vi siano fatture scoperte.

Il Municipio, su richiesta motivata dell'abbonato, può restituire la cauzione prima della fine del contratto di abbonamento.

² Le cauzioni non riscosse vengono acquisite dal Comune dopo dieci anni dalla cessazione del contratto di abbonamento.

Capitolo XI: Multe – contestazioni – procedure

Art. 80 Contravvenzioni

¹ Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con una multa emanata dal Municipio fino ad un importo massimo di CHF 10'000.-- (art. 145 cpv. 2 Legge organica comunale).

² Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

³ Nei casi di infrazione accertata, il Municipio può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore.

Art. 81 Contestazioni e procedure

Contro le altre decisioni del Municipio è data facoltà di reclamo scritto allo stesso entro 15 giorni dalla notifica.

Le decisioni su reclamo possono quindi essere impugnate mediante ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Capitolo XII: Disposizioni finali

Art. 82 Entrata in vigore

Il presente Regolamento annulla e sostituisce i Regolamenti dei Comuni di Ludiano, Malvaglia e Semione ed entra in vigore con la ratifica da parte del Consiglio di Stato.

Per il Consiglio comunale:

Il presidente
Notari E.

Il segretario
Andreoli C.

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 17.12.2012.

Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione no. 143-RE-12277 del 22.5.2013.

Modificato dal Consiglio comunale nella seduta del 16.12.2013.

Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione no. 143-RE-12653 del 20.3.2014.

Indice dei contenuti		Pag.
<u>Capitolo I</u>	<u>Disposizioni generali</u>	1
Art. 1	Costituzione	
Art. 2	Scopo – campo d’applicazione	
Art. 3	Basi giuridiche	
Art. 4	Organizzazione	
Art. 5	Competenze del Consiglio comunale	
Art. 6	Competenze del Municipio	
Art. 7	Compiti dell’ufficio tecnico comunale	
Art. 8	Contabilità	
Art. 9	Proventi	
Art. 10	Zona di distribuzione	
Art. 11	Compiti	
<u>Capitolo II</u>	<u>Impianti di distribuzione</u>	4
Art. 12	Piano generale dell’acquedotto (PGA)	
Art. 13	Rete di distribuzione	
Art. 14	Condotte principali	
Art. 15	Condotte di distribuzione	
Art. 16	Costruzione	
Art. 17	Idranti	
Art. 18	Accesso – azionamento di idranti e saracinesche	
Art. 19	Messa a terra	
<u>Capitolo III</u>	<u>Allacciamenti</u>	6
Art. 20	Domanda di allacciamento	
Art. 21	Rifiuto di allacciamento	
Art. 22	Tracciato e caratteristiche	
Art. 23	Condizioni tecniche	
Art. 24	Utilizzazione di proprietà private e servitù	
Art. 25	Realizzazione delle condotte di allacciamento	
Art. 26	Proprietà dell’allacciamento e dorsale	
Art. 27	Vetustà delle condotte	
Art. 28	Sostituzione allacciamento e dorsale	
Art. 29	Manutenzione allacciamento e dorsale	
Art. 30	Modalità d’intervento	
Art. 31	Messa fuori esercizio	
<u>Capitolo IV</u>	<u>Istallazioni interne</u>	9
Art. 32	Esecuzione	
Art. 33	Prescrizioni tecniche	
Art. 34	Collaudo	
Art. 34	Obblighi del titolare dell’allacciamento	
Art. 36	Pericolo di gelo	
Art. 37	Dovere d’informazione	
Art. 38	Controlli	
Art. 39	Responsabilità	
Art. 40	Impianti di trattamento dell’acqua potabile	
<u>Capitolo V</u>	<u>Fornitura dell’acqua</u>	11
Art. 41	Principi	
Art. 42	Obbligo di prelievo	

Art. 43	Limitazione della fornitura	
Art. 44	Esclusione di responsabilità	
Art. 45	Divieto di cessione dell'acqua	
Art. 46	Prelievo abusivo	
Art. 47	Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri	
Art. 48	Fornitura dell'acqua a enti pubblici	
Art. 49	Disdetta dell'abbonamento	
Art. 50	Ripristino dell'abbonamento	
Art. 51	Limitazione di portata per installazioni speciali	
Art. 52	Piscine e fontane	
Art. 53	Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione	
Art. 54	Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie	
<u>Capitolo VI</u>	<u>Apparecchi di misura</u>	15
Art. 55	Misura e lettura	
Art. 56	Proprietà e manutenzione	
Art. 57	Ubicazione	
Art. 58	Responsabilità	
Art. 59	Prescrizioni tecniche	
Art. 60	Contestazioni	
Art. 61	Disfunzioni	
Art. 62	Sotto-contatori	
<u>Capitolo VII</u>	<u>Finanziamento</u>	16
Art. 63	Autonomia finanziaria	
Art. 64	Determinazione delle tasse	
Art. 65	Spese per le condotte principali e di distribuzione	
<u>Capitolo VIII</u>	<u>Costi allacciamento</u>	17
Art. 66	Allacciamento	
Art. 67	Casistica e criteri di calcolo	
Art. 68	Limiti minimi e massimi	
Art. 69	Costi di posta	
Art. 70	Ricerca perdite	
Art. 71	Altri costi	
Art. 72	Costi della dorsale	
<u>Capitolo IX</u>	<u>Tasse</u>	19
Art. 73	Tasse	
Art. 74	Fatturazione e acconti per costi di fornitura	
Art. 75	Incasso ed esecuzione	
<u>Capitolo X</u>	<u>Cauzioni</u>	22
Art. 76	In generale	
Art. 77	Importo e genere della cauzione	
Art. 78	Inadempienza	
Art. 79	Restituzione e acquisizione cauzione	
<u>Capitolo XI</u>	<u>Multe – contestazioni – procedure</u>	22
Art. 80	Contravvenzioni	
Art. 81	Contestazioni e procedura	
<u>Capitolo XII</u>	<u>Disposizioni finali</u>	23
Art. 82	Entrata in vigore	

Definizioni

Abbonato	colui che richiede la fornitura di acqua. È di conseguenza l'intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola, ma non necessariamente, coincide con l'utente
Titolare dell'allacciamento	proprietario del fondo allacciato o usufruttuario o avente diritto di superficie sul fondo
Utente	consumatore finale
Acqua potabile	acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) e le relative Ordinanze
Acqua industriale	acqua utilizzata per scopi industriali che non necessita del requisito di acqua potabile
Condotte principali	condotte che alimentano le condotte di distribuzione
Condotte di distribuzione	condotte posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico, e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento
Condotte di allacciamento	raccordo dell'installazione dello stabile alla condotta di distribuzione; eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale
Dorsale	parte comune di un allacciamento che serve più stabili
Installazione interna	parte di installazione idraulica a partire dal passaggio murale dello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione
Contatore	strumento di misurazione del volume dell'acqua fornito all'abbonato
Idrante	organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio
SSIGA	Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque
Rivenditore	ente pubblico o azienda distributrice che provvede alla rivendita di acqua

Basi legali

Nell'ambito della distribuzione di acqua potabile sono applicabili le seguenti leggi, ordinanze e direttive (elenco non esaustivo):

Leggi e ordinanze

- Legge federale sulla derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr, RS 817.0)
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr, RS 817.02)
- Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti (OSoE, RS 817.021.23)
- Ordinanza del DFI concernente l'acqua potabile, l'acqua sorgiva e l'acqua minerale (RS 817.022.102)
- Ordinanza sugli oggetti d'uso (OUso, RS 817.04)
- Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc, RS 814.20)
- Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAc, RS 814.201)
- Legge sull'approvvigionamento idrico (LAppri, RL 9.1.2.1)

Direttive della SSIGA

- Direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acqua (W1)
- Direttive per l'allestimento delle installazioni d'acqua potabile (W3)
- Protezione contro i ritorni d'acqua, complemento della direttiva W3 (W/TPW 126)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di condotte d'acqua potabile (W4)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di serbatoi d'acqua (W6)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di captazioni di sorgenti (W10)